



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica,

in composizione monocratica nella persona dell'avv. [REDACTED]
giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo **801/2018**
promossa da

Parte_1 *C.F._1*) e *Parte_2*
(*C.F._2*), rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

contro

Controparte_1
[...] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione per l'udienza dell'8 aprile 2019, *Parte_1* e
Parte_2 hanno convenuto davanti al Tribunale di Isernia l [...] *Controparte_2*
Controparte_2 esponendo che, a fronte di
una diagnosi di opacità del cristallino, erano stati prescritti alla sig.ra
Pt_1 due distinti interventi chirurgici per la facoemulsificazione e
l'impianto IOL di ciascun occhio. Il primo intervento, è stato eseguito l'11
aprile 2016, il secondo, sull'occhio sinistro, il 20 aprile 2016.

Nulla viene lamentato in relazione al primo intervento. In relazione
all'intervento del 20 aprile 2016 gli attori allegano l'esecuzione in assenza di
qualsivoglia profilassi antibiotica atta a prevenire prevedibili complicanze
infettive quali l'endoftalmite.

Dopo l'intervento, denunciando dolore all'occhio destro, la Pt_1 in più riprese si era rivolta all'Istituto convenuto ricevendo prescrizioni di colliri e altre terapie. Dato il peggioramento dei sintomi, in data 13 giugno 2016 la sig.ra Pt_1 si era rivolta alla Controparte_3 di Napoli dove, sottoposta ad esame ecografico dell'occhio, le veniva diagnosticata tisi bulbare dell'occhio sinistro *“da probabili postumi di vitreite/endoftalmite”*.

Nell'atto di citazione gli attori si soffermano quindi sulla natura e gli effetti dell'endoftalmite, allegata come *“infezione ospedaliera, temibile complicanza dell'intervento di cataratta”*

Il 17 giugno 2016 l'attrice si era quindi sottoposta a intervento chirurgico di vitrectomia presso Org_1 di Roma, da cui era stata poi dimessa con diagnosi di endoftalmite postoperatoria. A detto intervento, *“un intervento disperato che non conduce a nessun miglioramento della vista”* *“puramente di salvaguardia del bulbo endoftalmico”* (atto di citazione, pag.7) conseguiva la perdita totale della vista dall'occhio sinistro.

Pertanto, gli attori, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che qui si di seguito si riportano:

“accertato e dichiarato che l Controparte_1 di Pozzilli (IS) è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale all'integrale risarcimento di tutti i danni derivati agli attori in dipendenza di tutti i fatti commissivi, omissivi e colposi per come dianzi analiticamente descritti nelle premesse, e comunque riconducibili a negligenza, imperizia, imprudenza, mal practice e malasania, inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della parte attrice, nonché per insufficiente organizzazione ed assistenza, nel suo complesso assolutamente deficitaria, ed omissione di informazioni e validi consensi informati, da parte di tutti coloro che all'interno della CP_4 convenuta ebbero in cura e ad assistere la paziente Parte_1 ; per l'effetto condannare essa convenuta al risarcimento di tutti i danni,

diretti ed indiretti, fisici e morali, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, da essi attori subiti,...".

La **CP_1** si è costituita in giudizio contestando sotto molteplici profili la domanda.

La causa è stata istruita con prove orali e, dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 febbraio 2022 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente la **CP_1** eccepisce la nullità della procura rilasciata dagli attori per l'omessa indicazione degli avvisi relativi alla possibilità di accesso alla negoziazione assistita. Occorre osservare che la procura contiene la specifica informativa in tema di mediazione; quanto alla negoziazione assistita esiste un obbligo di informazione, ma non un obbligo di inserimento dell'informativa in procura *ad litem*. Ne consegue il rigetto dell'eccezione.

Infine, sempre in via preliminare, sull'eccezione di carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei medici, deve osservarsi che, sin dall'atto introduttivo, gli attori qualificano l'azione invocando la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della **CP_1** non imputando alcuna specifica responsabilità nei confronti del medico che aveva effettuato l'intervento chirurgico. Non si rileva dunque alcun litisconsorzio necessario.

Sempre in rito, l'atto di citazione contiene una chiara esplicitazione delle ragioni della domanda tanto da aver consentito all' **CP_1** convenuto un'opposizione chiara e completa sui temi oggetto di controversia.

Nel merito occorre premettere che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018; 5128/2020).

Nel caso in esame l'onere di allegazione risulta efficacemente assolto da parte attrice, avendo l'attrice correttamente evidenziato come l'infezione postoperatoria, l'omessa diagnosi e l'inadeguata terapia hanno determinato la perdita di funzionalità dell'occhio.

A corredo delle allegazioni difensive la documentazione prodotta dalla difesa di parte attrice fornisce la prova della vicenda clinica dell'attrice. È dunque provato l'intervento del 20 aprile 2016 e le successive prescrizioni cliniche presso la CP_1 la diagnosi di *"tisi bulbare occhio sinistro da probabili postumi di vitreite / endoftalmite"*, avvenuta il 13 giugno 2016 presso la Controparte_3, come pure il successivo intervento chirurgico di vitrectomia presso Org_1 di Roma. La documentazione agli atti prova, dunque, che la diagnosi di vitreite / endoftalmite è avvenuta a distanza di oltre un mese dall'intervento.

Per la prova del nesso causale tra l'intervento subito dall'attrice e la successiva endoftalmite occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/07/2020, n. 13736) secondo cui è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Sullo stesso tema le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086) hanno poi ribadito che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.

Nella fattispecie l'onere di allegazione, ampiamente adempiuto dagli attori, ha trovato sostegno probatorio nella produzione documentale. Sulla base

dei documenti prodotti, senza necessità di integrazioni, il CTU con ragionamento piano e coerente ha, nelle conclusioni, affermato che *“L’evento lesivo è stato determinato con alta probabilità da una infezione nosocomiale. Si riafferma la responsabilità dell’ Controparte_1 per il non esatto adempimento della prestazione sanitaria; si ritiene sussistano elementi di responsabilità professionale a carico dei sanitari dell’ CP_1 [...] in rapporto ad una inadeguata condotta tecnica e al non tempestivo trattamento dell’endoftalmite sofferta dalla signora Pt_1 ”.*

L’intera relazione non profila alcun errore chirurgico nell’intervento e pone in evidenza l’attenzione dell’ CP_1 convenuto nell’attuare procedure di prevenzione, ampiamente documentate e provate in corso di giudizio. I consulenti d’ufficio e di parte attrice, invece, concentrano il ragionamento intorno alla carenza di profilassi antibiotica prima dell’intervento e la mancata esecuzione dell’iniezione intracamerale di cefuroxima alla fine dell’intervento di cataratta.

In particolare, la relazione di CTU riferisce come sin dal 2007 sono stati dimostrati i benefici clinici dell’iniezione intra camerale con 1 mg di cefuroxima alla fine dell’intervento di cataratta, procedimento che riduce di cinque volte l’incidenza dell’endoftalmite postoperatoria.

Il consulente incarico dalla [REDACTED] ha posto in relazione la mancata somministrazione della Parte_3 *“sulla scorta del dato anamnestico di allergia all’ Per_1 , antibiotico, beta lattamico che condivide la stessa struttura con la Parte_3 , con la possibilità di una reattività crociata”.*

La tesi del CTP è puntualmente contraddetta dai CTU che non hanno mancato di evidenziare come, otto giorni dopo l’intervento, *“i sanitari oculisti dell’Istituto hanno prescritto quattro scatole di un betalattamico (Rocefinceftriaxone) da fare a casa; e ciò dicasi non considerando l’ipotesi che la Pz potesse incorrere in una allergia crociata da betalattamici. Il CTP giustifica tale prescrizione di un “di un percorso terapeutico volto alla*

predetta condizione infettiva”; ma questa terapia iniettiva a base di ceftriaxone (una cefalosporina) non ha prodotto nella Pz alcun effetto collaterale. Da quanto sopra, il ceftazidime ed il ceftriaxone sono cefalosporine di ultima generazione, profondamente modificate e chimicamente assimilabili. Nella fattispecie, pertanto viene a mancare la motivazione che l’iniezione intracamerale di ceftazidima non sia stata praticata per timore di una reazione crociata”.

Gli stessi CTU proseguono suggerendo l’esistenza anche di una profilassi alternativa possibile prima e a fine intervento “nei giorni precedenti l’intervento poteva essere sottoposta con ago di insulina a somministrazione al livello di coscia di piccole dosi di ceftazidime, previo trattamento con un antistaminico. Infiltrazione a questo punto obbligata, giacché i sanitari, come scritto in stampatello dall’atto operatorio del 20. 04. 16 avevano già preferito optare per omissione di trattamento antibiotico di profilassi. Sicché la perizianda si è trovata scoperta da protezione antibiotica sia come profilassi (scelta caldamente raccomandata dalle linee guida, giacché questa procedura da eseguire nei giorni precedenti è utile non tanto a togliere una infezione in uno spazio confinato quale quello rappresentato dalla cavità oculare, quanto a prevenirne lo sviluppo successivo di batteri; quindi procedura altamente raccomandata dalle linee guida); sia è rimasta scoperta da protezione da iniezione intracamerale di ceftazidime”.

I consulenti concludono pertanto affermando la responsabilità dell’ CP_1 [...] sotto due diversi autonomi profili, l’inadeguata condotta tecnica (in relazione all’omessa profilassi) e il non tempestivo trattamento dell’endoftalmite (patologia individuata soltanto a seguito dell’esame condotto presso la casa di cura CP_3 il 13 giugno 2016). Il ritardo nella diagnosi e nel trattamento dell’endoftalmite ha comportato nella signora Pt_1 un danno non patrimoniale di natura iatrogena valutabile nella misura del 30 % (danno visivo occhio sx 25% + danno psichico 5%) con

riconoscimento di ITA: di gg5; successivi periodi di inabilità temporanea parziale al 50% e al 25% di 20gg + 20 gg”.

Corre, a questo punto, l'obbligo di aggiungere che i Consulenti dichiarano di aver utilizzato nell'elaborazione della CTU documentazione acquisita al fascicolo prima di giugno 2019, ovvero della scadenza dei termini ex art. 183, co. 6°, c.p.c.. Tanto rileva in relazione ai rilievi sollevati dalla difesa della CP_1 in relazione alle note irritalmente trasmesse ai CTU dalla difesa degli attori immediatamente prima dell'inizio delle operazioni peritali.

Ribadito il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di CTU percipiente, si evidenzia nella fattispecie l'irrilevanza, sostanziale prima ancora che processuale, delle citate note (con la precisazione che le citate note nulla aggiungono alle allegazioni e alle richieste ritualmente formulate dalla difesa degli attori). Resta il legittimo dubbio sull'introduzione all'interno di un processo, dotato di una ritualità rigida e precostituita, di uno scritto in cui viene proposta una sintesi della domanda. Un atto formalmente irrituale e, nella fattispecie, sostanzialmente inutile, ma comunque potenzialmente lesivo dei diritti di difesa in violazione del contraddittorio.

Per la determinazione della misura del risarcimento, la Suprema Corte in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il giudice di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di riferimento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-06-2018, n. 17018 - rv. 649440-01). Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.

Pertanto, in applicazione delle tabelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano, in relazione all'età della sig.ra Parte_1 al momento dell'intervento chirurgico (52 anni) e della mancata sollecita

diagnosi dell'endofthalmitis, il danno può essere determinato in complessivi € 142.824,81 di cui € 140.576,00 per danno non patrimoniale, € 495,00 per invalidità temporanea assoluta (5 giorni), € 990,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) ed € 495,00 per invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni).

La somma è stata determinata dando applicazione alle tabelle milanesi del 2021 tenuto conto della particolare sofferenza soggettiva indotta in una insegnante che lavora anche attraverso l'uso della vista. Il danno non è stato "personalizzato", mancando la prova di *circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età*, (Cass. n. 10912 del 2018, principio recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. III, Sent., 18/05/2022, n. 15924).

L'indicata somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno e matura gli interessi legali sul capitale rivalutata anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.

Quanto al danno da lesione dell'integrità del rapporto parentale, gli attori allegano alcune considerazioni generiche circa il rapporto di coniugio e di convivenza tra l'attrice Pt_1 e l'attore Pt_2. Non viene provata l'attualità della convivenza, non viene provata l'esistenza di altri familiari conviventi né la composizione della famiglia.

In motivazione, la già citata Cass. civ., Sez. III, Sent., 18/05/2022, n. 15924 compie un esame dell'istituto dal quale questo giudice non intende discostarsi:

"Come è stato più volte chiarito, l'art. 1226 c.c. prefigura "l'equità

giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque un giudizio di diritto e non di equità" (fra le tante, da ultimo, Cass. 30/07/2020, n. 16344; 22/02/2018, n. 4310) che, per una parte, risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra, ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.

La liquidazione equitativa, dunque, non può trasformarsi in una valutazione arbitraria, perché il giudice deve compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che abbiano inciso sull'ammontare del pregiudizio, dando conto del peso di ciascuna di esse in modo da esplicitare il percorso logico seguito nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità della riparazione (Cass. 02/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. 13/10/2017, n. 24070).

In definitiva, nella liquidazione equitativa del danno la motivazione non è solo forma ma anche sostanza; infatti, "la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone" (Cass. n. 33005 del 2021, cit.)".

Nella fattispecie non risultano allegati elementi sufficienti a dare corpo a una motivazione che sia equitativa senza confinare nell'arbitrio.

Ne deriva il rigetto della domanda.

In conclusione, deve essere rigettata la domanda di *Parte_2* e deve essere accolta, nei limiti indicati in motivazione, la domanda di *Parte_1*.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.

Quanto al regolamento delle spese tra *Parte_2* e la *CP_1* in applicazione del principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, in caso di rigetto della domanda, nel liquidare le spese di lite, quando, come nella fattispecie, nella domanda giudiziale vengono formulate espressioni tese a rimettere al giudice la determinazione dell'importo della domanda indicando oltre a un importo preciso anche la formula "*o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia*" (o equivalenti), per la liquidazione delle

spese di lite la causa deve essere considerata di valore indeterminabile senza fare riferimento al valore formulato in termini specifici (Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984, rv. 661238-01: *“Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”*). La controversia, anche in considerazione della ridottissima attività svolta in relazione alla domanda del Pt_2 deve intendersi, dunque, di valore indeterminabile e di bassa complessità con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio della controversia e introduttiva (rispettivamente € 1.620,00 e € 1.147,00) e l'applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della ridottissima attività svolta, per la fase istruttoria e decisionale (rispettivamente € 1.204,00 e € 1.384,00). Il totale deve essere dunque liquidato in € 5.355,00 e distratto in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dei CTU, ausiliari del giudice, anche le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della CP_1 che dovrà rifonderle a parte attrice ove questa le abbia anticipate.

PQM

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv. [REDACTED] giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 e Parte_2 contro Controparte_5

[...] iscritta al RG 801/2018

accertata la responsabilità contrattuale,

condanna l' *Controparte_6*

[...] al risarcimento dei danni in favore di *Parte_1* determinati in € 142.824,81, somma da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attrice ha subito il danno e fruttifera degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.

ferma la solidarietà delle parti nei confronti degli ausiliari del giudice, pone definitivamente a carico dell' *Controparte_6*

[...] le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti;

condanna l' *Controparte_6*

[...] alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 per anticipazioni, € 13.430,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario in atto di citazione;

condanna *Parte_2* alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.355,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario in comparsa di risposta.

Così deciso in Isernia, mercoledì 8 giugno 2022

Il Giudice onorario

avv. [REDACTED]